

LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2017, n. 10

Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse

(b.u. 26 settembre 2017, n. 39, suppl. n. 4)

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento, anche in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo, del 19 gennaio 2012, in materia di spreco di alimenti e di efficienza della catena alimentare, e nel quadro definito dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), promuove:

- a) il recupero e la distribuzione di eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici o di altri beni mobili, a beneficio di persone meno abbienti o comunque di cittadini in grave difficoltà economica; i beni che possono essere oggetto di recupero e distribuzione sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale;
- b) il consumo responsabile come strumento di riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari;
- c) iniziative volte a orientare ed educare i cittadini verso l'acquisto di prodotti farmaceutici adeguati sotto il profilo dei costi, della qualità e delle effettive necessità curative;
- d) iniziative per orientare alla salute alimentare anche gli interventi di solidarietà sociale;
- e) la riduzione della produzione di rifiuti.

2. Per perseguire le finalità previste dal comma 1, la riduzione degli sprechi e la distribuzione delle eccedenze sono promosse, in particolare, mediante la strumentazione prevista dalle leggi provinciali nei settori connessi, con specifico riguardo alle politiche sociali e sanitarie, all'agricoltura, al commercio e alla tutela dell'ambiente. A tal fine, le politiche di settore promuovono, valorizzano e sostengono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle risorse del volontariato, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Inoltre, le politiche di settore incentivano la progettualità di rete nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di eccedenze.

3. Le finalità indicate da questo articolo per il recupero e la distribuzione delle eccedenze sono perseguite nel rispetto delle norme statali e provinciali vigenti e delle corrette prassi operative previste in materia di sicurezza alimentare e igienico-sanitaria e per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 2 *Soggetti attuatori*

1. La Provincia e gli enti locali perseguono le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, attraverso:

- a) le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all'albo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992);
- b) i soggetti pubblici e privati che svolgono attività connesse a una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli

alimenti, dei prodotti farmaceutici o di altri beni, con particolare riguardo ai soggetti impegnati nell'economia solidale ai sensi della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese).

Art. 3

Strumenti di intervento

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 la Provincia e gli enti locali intervengono per:

- a) promuovere il coinvolgimento e il ruolo delle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), nello svolgimento delle attività di raccolta e di distribuzione delle eccedenze tenendo conto dell'esperienza nel settore;
- b) incentivare gli investimenti effettuati dalle imprese volti a perseguire le condizioni organizzative idonee a realizzare le finalità di questa legge;
- c) promuovere l'adozione di politiche tariffarie in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti volte ad agevolare comportamenti coerenti con le finalità di questa legge;
- d) incentivare, nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva pubblica, l'adozione di pratiche volte a realizzare le finalità di questa legge;
- e) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e percorsi educativi svolti secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di volontariato, di tutela della salute, di agricoltura, di cultura e di istruzione, per un consumo responsabile e lo sviluppo di comportamenti solidali e di responsabilità civile funzionali alla riduzione degli sprechi e al recupero e alla distribuzione delle eccedenze;
- f) promuovere la costituzione di un sistema unificato di raccolta dei dati sul territorio provinciale, per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta, anche utilizzando strumenti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione sviluppati nell'ambito degli accordi di programma previsti dall'articolo 20 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005), o dell'atto di indirizzo previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica);
- g) promuovere progetti indirizzati al recupero delle eccedenze dei prodotti farmaceutici da banco e dei farmaci soggetti a prescrizione medica.

Art. 4

Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze

1. E' istituito il tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze.

2. Il tavolo ha i seguenti compiti:

- a) formula proposte alla Giunta provinciale relativamente agli interventi in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze;
- b) esprime il proprio parere sullo schema di protocollo di collaborazione previsto dall'articolo 8;
- c) svolge attività di monitoraggio e di promozione in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze;
- d) formula proposte per la costituzione del sistema unificato di raccolta dei dati previsto

dall'articolo 3, comma 1, lettera f).

3. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto da:

- a) l'assessore competente in materia di attività sociali o un suo delegato, che presiede il tavolo;
- b) i dirigenti dei dipartimenti provinciali competenti in materia di politiche sociali, di politiche sanitarie, di agricoltura, di commercio, di ambiente o i loro delegati;
- c) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- d) un rappresentante designato dalle associazioni più rappresentative nel settore della distribuzione;
- e) un rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
- f) i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale sul volontariato 1992 e attive a livello provinciale nel settore della distribuzione delle eccedenze;
- g) un rappresentante del tavolo provinciale per l'economia solidale previsto dalla legge provinciale n. 13 del 2010.

4. L'attività di segreteria è svolta dalla struttura provinciale competente in materia di volontariato. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le modalità di funzionamento del tavolo. Ai suoi componenti non spetta alcun compenso o rimborso spese.

Art. 5

Contributi alle organizzazioni di volontariato per il recupero e la distribuzione delle eccedenze

1. La Provincia e gli enti locali possono concedere alle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), i contributi e i rimborsi previsti dall'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992.

2. I contributi per le spese di funzionamento previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge provinciale sul volontariato 1992 possono essere concessi fino a totale copertura delle spese ammesse sostenute per il recupero e la distribuzione delle eccedenze e comprendono in particolare:

- a) i costi di gestione relativi alla raccolta, alla conservazione e alla distribuzione delle eccedenze a beneficio delle persone indigenti;
- b) i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili nei quali è svolta l'attività di raccolta, di conservazione o di distribuzione delle eccedenze, tra i quali i costi per sostenere i canoni di locazione e le spese di manutenzione ordinaria;
- c) i costi per l'utilizzo e per la manutenzione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature tecniche necessarie all'attività di raccolta e di distribuzione delle eccedenze;
- d) i costi derivanti dall'informatizzazione delle attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze.

3. Per le iniziative destinate ad attuare le finalità di questa legge individuate come ambiti operativi prioritari ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, della legge provinciale sul volontariato 1992, i contributi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della medesima legge possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa. Una idonea quota dello stanziamento autorizzato per i fini previsti dall'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 è riservata alla concessione dei contributi previsti da questo comma.

4. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi e dei rimborsi previsti da questo articolo sono stabiliti con i provvedimenti previsti dall'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992.

Art. 6

Immobili e attrezzature per il recupero e la distribuzione delle eccedenze

1. Al fine di assicurare alle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), la disponibilità di immobili e attrezzature, ivi compresi i mezzi di trasporto, finalizzati alle attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze, si applicano gli articoli 39 e 40 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e le relative disposizioni attuative.

Art. 7

Contributi per le imprese

1. La Giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione prevista dall'articolo 35 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), può prevedere il riconoscimento di maggiorazioni degli aiuti previsti per gli investimenti sostenuti dalle imprese per il perseguimento delle finalità di questa legge.

Art. 8

Protocolli di collaborazione

1. I contributi e gli altri strumenti di sostegno previsti dagli articoli 5, 6 e 7 sono concessi previa stipulazione di protocolli di collaborazione tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Lo schema di protocollo è approvato dalla Provincia previo parere del tavolo per il coordinamento previsto dall'articolo 4.

2. Ai protocolli di collaborazione possono aderire anche altri soggetti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità di questa legge.

Art. 9

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 8 della l.p. 14 aprile 1998, n. 5; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 10

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 3 e 5 della l.p. 3 novembre 2009, n. 13; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 11

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 3 e 8 della l.p. 17 giugno 2010, n. 13; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 12

Clausola valutativa

1. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, è svolto il controllo sull'attuazione di questa legge, ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia).

Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'articolo 5 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 08 (cooperazione e associazionismo), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'articolo 6 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali), titolo 2 (spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione dell'articolo 7 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale).

4. Con riferimento alle eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, esse devono essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

5. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.